



---

Corte VI  
F-5929/2018

## **Sentenza del 25 novembre 2021**

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner,  
cancelliere Lorenzo Rapelli.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi,  
Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners,  
Via Lucchini 1, casella postale 5271,  
6901 Lugano,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione SEM,**  
Quellenweg 6,  
3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Naturalizzazione ordinaria.

**Fatti:****A.**

A.\_\_\_\_\_, cittadino franco-tunisino, è giunto, in Svizzera nel dicembre del 2001, insediandosi a (...), dove soggiorna tuttora munito di un permesso di domicilio C UE/AELS. Titolare di una laurea (...) riveste la carica di Imam della Moschea di (...), la quale è gestita dalla B.\_\_\_\_\_, associazione, iscritta nel registro di commercio (...), e di cui egli è vicepresidente (...). In aggiunta alla sua attività religiosa, il ricorrente è intervenuto e/o interviene come conferenziere e mediatore interculturale, ed è stato, tra l'altro, membro della Commissione federale sulla migrazione (CFM). A decorrere dal (...), egli percepisce una mezza rendita d'invalidità.

**B.**

Il (...) 2015, l'interessato ha indirizzato al Municipio di (...) il formulario "Domanda di concessione della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale ticinese e dell'attinenza per stranieri", compilato e corredato delle dichiarazioni circa il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali, di estratti del casellario giudiziale e delle esecuzioni, nonché del suo certificato di domicilio.

**C.**

Il (...) 2016, il Consiglio comunale di (...) ha comunicato al richiedente di avere risolto di concedergli l'attinenza comunale, precisando che il possesso della stessa sarebbe divenuto effettivo soltanto al termine della procedura di naturalizzazione ordinaria in conformità di legge.

**D.**

Il 28 febbraio 2017, mediante una nota confidenziale, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha preavvisato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di rifiutare l'autorizzazione alla naturalizzazione dell'interessato, e ciò con riferimento alla radicalizzazione di alcuni membri della B.\_\_\_\_\_ e di taluni frequentatori della Moschea di (...), come pure alla mancanza di collaborazione e di trasparenza di quest'ultimo nel rispondere alle questioni postegli dal SIC in occasione di due sue audizioni avvenute nella prima metà del 2016.

**E.**

Il 21 giugno 2017, alcuni collaboratori della SEM si sono recati alla sede del SIC per consultare l'incarto costituito dal predetto servizio a carico del richiedente.

**F.**

Il 3 novembre 2017, la SEM ha informato A. \_\_\_\_\_ che, in seguito ai controlli da essa intrapresi, *“sono emersi indizi concreti che dimostrano un suo presumibile coinvolgimento nell’ambito del terrorismo islamico. In particolare, lei intratterrebbe dei legami con islamisti radicali o con persone sospettate di partecipare ad attività legate al terrorismo islamico. Egli stesso avrebbe affermato di aver casualmente incontrato, in Arabia Saudita, un personaggio che secondo quanto sarebbe poi emerso da alcune indagini, apparterrebbe alla Jihad islamica. Risulta inoltre che alcuni membri della – B. \_\_\_\_\_ –, così come alcuni visitatori della Moschea di (...), si sarebbero radicalizzati divenendo combattenti della Jihad islamica. Va inoltre rilevata una mancanza di cooperazione nell’ambito di inchieste antiterrorismo durante le quali lei è stato sentito in qualità di persona informata sui fatti. Quanto da lei affermato durante alcuni interrogatori, risulta contraddittorio e poco verosimile. Lei ha sostenuto ad esempio di non intrattenere alcun contatto, né di conoscere i finanziatori della Moschea. Ha poi aggiunto di non ricevere alcun finanziamento esterno. Riteniamo tali affermazioni poco attendibili, specialmente in considerazione del ruolo centrale che riveste all’interno della Moschea. Non da ultimo, da alcuni elementi risulta che lei sarebbe a conoscenza del contenuto di alcune conversazioni che sarebbero avvenute all’interno della Moschea. Sennonché, ha poi contraddittoriamente affermato di essere estraneo a ciò che accade all’interno della Moschea stessa. Tali comportamenti costituiscono una significativa compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera”*.

La SEM, dopo avere reso attento il richiedente quanto al fatto che il SIC aveva espresso un preavviso negativo sulla sua naturalizzazione ordinaria, gli ha quindi fissato fino al 3 gennaio 2018 per pronunciarsi in proposito.

**G.**

Il 4 dicembre 2017, l’interessato, per il tramite del suo legale, ha indirizzato quattro lettere, in francese, rispettivamente alla SEM, al Procuratore generale della Confederazione (PGC), al SIC e all’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), nelle quali ha asserito, in sintesi, di rigettare tutte le contestazioni contenute nella missiva della SEM del 3 novembre 2017, alludendo quindi alla sua intenzione di dare avvio a delle procedure, sul piano civile e penale, *“pour obtenir la rectification de ces accusations infondées”*.

**H.**

Il 29 dicembre 2017, il richiedente ha risposto allo scritto speditogli dalla

SEM il 3 novembre 2017, negando innanzitutto *“categoricamente di essere implicato in ogni atto o attività legata al terrorismo, ciò che ho sempre denunciato e continuerò a farlo”*. In secondo luogo, egli ha sottolineato che *“come religioso e mediatore interculturale, intrattengo dei vasti legami con diverse persone di diverse etnie e con diversi problemi che sollecitano i miei servizi religiosi, morali e spirituali. Fa parte anche della mia funzione [...] avere contatti anche con persone di – statuto speciale –, con lo scopo di orientarle o correggere il loro comportamento”*. Ancora, egli ha rivelato il nome della persona incontrata in Arabia Saudita, *“il giovane marocchino [...], espulso dall'Italia e finito in Svizzera, più precisamente nel quartiere della nostra Moschea, con un permesso di soggiorno valido. Il mio rapporto con lui si è limitato nell'avvertimento a lui rivolto di non mettersi lui stesso o la Moschea in difficoltà e di comportarsi bene e soprattutto di approfittare dell'occasione offertagli dalla Svizzera per aprire una pagina nuova dopo l'episodio dell'espulsione dall'Italia. Voglio precisare che in Arabia Saudita, il mio incontro con lui è avvenuto per caso durante il pellegrinaggio, in un luogo pubblico e aperto per una durata di pochi minuti”*. Dipoi, egli ha rammentato che *“durante tutti questi anni la mia collaborazione era ottima con le diverse autorità dell'amministrazione cantonale e federale”*. In quinto luogo, egli ha precisato che *“nella Moschea non ho mai assistito a discorsi Jihadisti o richiami alla violenza oppure di opinioni che si esprimevano a favore della partenza nelle zone di conflitto in Medio Oriente”*, aggiungendo in particolare che *“la posizione geografica [...] è certamente un fattore che ha favorito l'espansione del radicalismo nella nostra comunità e nel nostro territorio”*. Da ultimo, l'interessato ha manifestato la sua sorpresa riguardo alla questione vertente sul finanziamento del luogo di culto, dichiarando che *“è la prima volta che sento che nel quadro di una domanda di naturalizzazione venga fatto questo tipo di richiesta. [...] In ogni caso, per dimostrare la nostra trasparenza e collaborazione, per rispetto dei dati personali dei membri della nostra associazione, siamo pronti a consegnare la documentazione richiesta al mio legale e ad un esperto eventualmente scelto di comune accordo, affinché quest'ultimo analizzi la documentazione e verifichi l'origine del finanziamento della Moschea”*. Al suo scritto il richiedente ha allegato una serie di certificati e testimonianze sulla sua persona, rilasciati da istituzioni e persone con cui ha *“collaborato in modo stretto”* nel corso degli anni della sua presenza in Svizzera, nonché alcuni articoli di giornale, e dei quali si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

## I.

Su richiesta dell'interessato, il 26 gennaio 2018 la SEM gli ha trasmesso il suo incarto (...) con un elenco degli atti (doc. 1 a 24), dal quale risultano i

documenti che sono stati prodotti integralmente, quelli che sono stati riassunti o anonimizzati (confidenziali) e quelli che non sono stati esibiti. La SEM ha invitato il richiedente a restituirle l'incarto entro il 5 febbraio 2018, fissandogli un termine fino al 23 febbraio successivo per un'eventuale presa di posizione complementare e per farle pervenire, in particolare, *“i giustificativi degli estratti bancari che comprovino la provenienza dei fondi che finanziano la Moschea”*.

**J.**

Il 15 febbraio 2018, A. \_\_\_\_\_ ha comunicato all'autorità di prima istanza la sua disponibilità a sollecitare il consenso della B. \_\_\_\_\_ per consegnare la documentazione bancaria relativa alla Moschea ad un esperto indipendente a scopo di analisi e per mettere il rapporto peritale a disposizione della SEM. Egli ha inoltre chiesto alla SEM di concedergli pieno accesso agli atti oppure di motivare i motivi dell'estromissione di alcuni documenti, e di concedergli un nuovo termine per presentare le sue osservazioni inerenti alla lettera del 26 gennaio 2018.

**K.**

Il 5 marzo 2018, l'autorità inferiore ha precisato di *“rinunciare per il momento alla nostra precedente richiesta di trasmetterci i giustificativi richiesti. Tuttavia, le [sue] affermazioni, secondo le quali egli non conoscerebbe le persone che finanziano la Moschea e non saprebbe nulla su tale finanziamento, risultano poco credibili, specialmente in considerazione del ruolo che riveste al [suo] interno. Le chiediamo pertanto di indicarci almeno in maniera generale, la provenienza dei fondi che finanziano la Moschea”*. Allo scopo di esprimersi in proposito, la SEM ha impartito al richiedente un nuovo termine scadente il 2 maggio 2018.

**L.**

Il 25 aprile 2018, l'interessato ha informato la SEM che il *“finanziamento della Moschea avviene tramite il versamento della quota sociale da parte dei soci dell'associazione B. \_\_\_\_\_, le libere offerte e le donazioni (ad esempio, tramite la raccolta di offerte in occasione delle funzioni religiose, come avviene in ogni chiesa cristiana e in ogni sinagoga). Come per tutte le associazioni, la B. \_\_\_\_\_ inoltra regolarmente la dichiarazione fiscale alle competenti autorità e tiene la propria contabilità”*. Egli ha concluso di non essere *“in grado di fornire altre informazioni e documentazione a sostegno della propria posizione, avendo fornito tutto quanto in suo potere nei precedenti scritti a voi indirizzati”*.

**M.**

Con decisione negativa del 14 settembre 2018 (data di notifica: 17 settembre 2018), l'autorità di prima istanza ha rifiutato di concedere l'autorizzazione alla naturalizzazione ordinaria di A.\_\_\_\_\_. In sunto, la SEM ha ritenuto che egli *“intratterrebbe dei legami con islamisti radicali, con persone sospettate di partecipare ad attività legate al terrorismo, mantenendo contatti con giovani radicalizzati o in fase di radicalizzazione, che sarebbero in seguito divenuti combattenti della Jihad islamica”*, concludendone che questi rappresenterebbe una *“compromissione duratura della sicurezza interna ed esterna della Svizzera”*.

**N.**

Il 17 ottobre 2018, l'interessato ha sporto una *“denuncia/querela”* al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) contro *“ignoti funzionari dell'Amministrazione federale”*, in particolare della SEM e del SIC per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e abuso d'autorità.

**O.**

In medesima data, A.\_\_\_\_\_, rappresentato dal suo legale, ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, sul piano sostanziale, l'annullamento della decisione della SEM del 14 settembre 2018 e la concessione l'autorizzazione federale alla naturalizzazione ordinaria; contestualmente di accertare l'effetto sospensivo del ricorso e di accordargli l'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, nonché di sospendere la procedura sino all'evasione della precitata denuncia e all'ottenimento di una risposta alle *“segnalazion[i]”* inoltrate all'AVI-AIn e alla Consigliera federale Simonetta Sommaruga.

In sintesi, il ricorrente rimprovera alla SEM di avere ecceduto e abusato del proprio potere d'apprezzamento, di avere accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera inesatta e incompleta e pretende inoltre che la decisione impugnata sarebbe inadeguata. Innanzitutto, egli afferma che il rifiuto, da parte della SEM, di concedere l'autorizzazione federale alla sua naturalizzazione ordinaria, si fonderebbe *“(quasi) esclusivamente su quanto emergerebbe dagli atti del SIC”*, e si chiede, alla luce del fatto di non aver potuto *“prendere atto delle (infondate) accuse mosse nei suoi confronti dal SIC”*, come potrebbe *“validamente confutare le argomentazioni della SEM?”*. Su questa scia, egli sostiene che *“il rifiuto della SEM di concedere completo accesso agli atti costituisce una grave violazione del diritto di essere sentito”* (ricorso, §§ 42, 44, 45 e 46). In secondo luogo, riferendosi al *“Manuale sulla cittadinanza”* edito dalla stessa autorità inferiore e valevole fino al 31 dicembre 2017, nonché, in

particolare, alla sentenza del TAF C-4132/2012 del 30 gennaio 2015, il ricorrente sottolinea come la SEM non sarebbe vincolata dal preavviso del SIC essendo tenuta a verificare la *“sussistenza di un ruolo concreto (e non aleatorio o presunto) in attività incompatibili con la sicurezza interna ed esterna della Svizzera”* (ricorso, § 50). Rispetto al suo caso, prendendo spunto dalla sentenza TAF C-2917/2012 del 6 luglio 2015, il ricorrente rimprovera inoltre alla SEM di aver *“fatto esattamente il contrario di quanto afferma la giurisprudenza”*, nella misura in cui le affermazioni del SIC, contenute nello scritto del 28 febbraio 2017, sarebbero *“puramente delle supposizioni, senza che vi siano agli atti elementi concreti e reali circa un coinvolgimento del ricorrente in attività terroristiche”* (ricorso, §§ 54 e 55). Ancora, il ricorrente contesta di essere stato poco collaborativo con il SIC, al quale rimprovera peraltro una *“pura valutazione soggettiva”* sul suo conto (ricorso, § 58). Per il resto, egli ribadisce che *“la SEM si fonda acriticamente sul rapporto datato 28.02.2017 del SIC, senza analizzarlo e senza suffragarlo con elementi concreti a sostegno”*, puntualizzando segnatamente che, rispetto al finanziamento del luogo di culto, non potrebbe essergli rimproverato di non avere collaborato, nella misura in cui egli *“ha potuto fornire unicamente quelle informazioni che la B.\_\_\_\_\_ gli ha permesso di fornire”* di modo che, se avesse rivelato ulteriori informazioni, avrebbe violato, tra l'altro, i diritti della personalità della stessa (ricorso, §§ 60 e 65).

#### **P.**

Con decisione incidentale del 30 ottobre 2018, questo Tribunale ha comunicato al ricorrente, da un lato, che il ricorso contro una decisione negativa, come quella impugnata, non può avere, per definizione, alcun effetto sospensivo, e, dall'altro lato, ha acconsentito a sospendere la procedura per un periodo di tre mesi a decorrere dal ricevimento della decisione incidentale, riservandosi di trattare la questione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio una volta conosciuto l'esito della procedura davanti al MPC e delle segnalazioni all'AVI-AIn e alla Consigliera federale Simonetta Sommaruga.

#### **Q.**

Il 28 e il 31 gennaio 2019, il ricorrente ha indirizzato a questo Tribunale un'istanza tendente a prorogare la sospensione della procedura fino al 21 maggio successivo, e ciò in attesa della definizione delle predette procedure. Il 5 febbraio 2019, il TAF ha dato un seguito positivo all'istanza, invitando il ricorrente ad informarlo sulla situazione entro la fine del periodo di sospensione. Il 16 maggio 2019, il ricorrente si è così rivolto a questo Tribunale per ottenere una nuova proroga della sospensione della

procedura fino al 16 settembre susseguente, richiesta accolta dal TAF con ordinanza del 27 maggio 2019.

**R.**

Il 13 giugno 2019, il MPC ha decretato il non luogo a procedere nel contesto della procedura *sub* lett. N, non ritenendo dati i presupposti processuali per i reati di diffamazione e calunnia e non adempiuti gli elementi costitutivi dei reati di diffamazione, calunnia, ingiuria e abuso d'autorità. Il 27 giugno 2019, il ricorrente ha così inoltrato un reclamo contro detta decisione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP-TPF), con la richiesta di ordinare al MPC di aprire l'istruzione dei presunti reati.

**S.**

In esito a quanto sopra, 13 settembre 2019 il ricorrente ha sollecitato il TAF a prorogare ulteriormente la sospensione della procedura fino al 2 dicembre seguente. Il 1° ottobre 2019, il Tribunale ha acconsentito a procedere in questo senso, invitando contestualmente il ricorrente ad informarlo sullo stato dei fatti alla scadenza del termine prorogato.

**T.**

Il 4 ottobre 2019, mediante sentenza definitiva, la CRP-TPF ha respinto il reclamo testé menzionato confermando la decisione del MPC.

**U.**

Il 29 novembre 2019, l'insorgente ha così informato questo Tribunale circa il suo interesse al proseguimento della procedura richiedendone la riattivazione. Egli ha inoltre rinnovato la sua istanza tesa alla concessione dell'assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio, esibendo un nuovo formulario, compilato e corredato dai relativi giustificativi, il tutto puntualizzando alcune sue esigenze riguardo all'anonimizzazione della sentenza di merito. Infine, egli ha chiesto di essere sentito onde *“fornire tutti i dettagli necessari [...] quanto alle infondate accuse mosse nei suoi confronti dal SIC e dalla SEM”*. Al suo scritto il ricorrente ha allegato ulteriori documenti, che verranno menzionati di seguito laddove necessario.

**V.**

Con ordinanza del 25 settembre 2020, il TAF, richiamati i principi reggenti l'assistenza giudiziaria, ha intimato il ricorrente di fornire ulteriore documentazione bancaria onde evadere la relativa istanza.

**W.**

Mediante scritto del 19 ottobre 2020, egli ha dato parzialmente seguito alle richieste di questo Tribunale.

**X.**

Per mezzo di ulteriore decisione incidentale del 16 dicembre 2020, il TAF ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, invitando nel contempo l'insorgente a versare un anticipo di CHF 1'000.– a copertura delle presunte spese processuali, somma poi tempestivamente corrisposta da quest'ultimo.

**Y.**

Il 12 gennaio 2021 questo Tribunale ha così trasmesso alla SEM una copia del ricorso e dell'incarto invitandola a presentare una risposta entro il 1° febbraio 2021.

**Z.**

Il 27 gennaio 2021 il patrocinatore dell'insorgente ha inoltrato al TAF alcune osservazioni aggiuntive ribadendo la necessità di assumere le prove già richieste nell'allegato del 29 novembre 2019. Nella medesima occasione ha prodotto uno scritto redatto di proprio pugno dal ricorrente medesimo.

**AA.**

Con risposta del 29 gennaio 2021, la SEM si è limitata a rinviare agli argomenti di cui al provvedimento avverso.

**BB.**

Mediante successiva ordinanza del 3 febbraio 2021, il TAF ha accusato ricezione dello scritto di cui sopra e trasmesso al ricorrente un esemplare della risposta dell'autorità intimata concedendogli un termine sino al 23 febbraio 2021 per inoltrare la propria replica.

**CC.**

Il 22 febbraio 2021 l'insorgente ha presentato la propria replica. In tale contesto egli ha segnatamente chiesto a questo Tribunale di "*verificare le prove in possesso della SEM*" e sulla cui base gli sarebbero state mosse le gravi accuse di coinvolgimento in attività terroristiche nonché di procedere ad alcuni interrogatori di terze persone. Detto allegato è stato trasmesso per conoscenza alla SEM il 25 febbraio 2021.

**DD.**

Il 30 marzo 2021, il TAF ha proceduto alla consultazione dell'incarto del

SIC e ne ha versato agli atti un dettagliato verbale in cui sono stati referenziati tutti gli atti che lo componevano. Atteso che dalla compulsazione si è altresì evinto che il ricorrente era stato sentito, il (...) 2017, nell'ambito di una procedura penale riguardante una terza persona, poi sfociata in un decreto d'abbandono, questo Tribunale ha pure richiesto ed ottenuto anche il relativo verbale di interrogatorio presso MPC.

#### **EE.**

Con decisione incidentale del 27 maggio 2021, il TAF ha quindi trasmesso all'insorgente una versione parzialmente anonimizzata del verbale redatto nell'ambito della consultazione degli atti del SIC svoltasi il 30 marzo 2021 e una copia del verbale di interrogatorio che ha avuto luogo presso il MPC il (...) 2017, concedendogli un termine per esprimersi al riguardo.

#### **FF.**

Il 15 giugno 2021 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito ai precitati verbali. In tale sede, egli ha posto in particolare l'accento sul fatto che nonostante la sorveglianza sia durata oltre 18 anni, dall'incarto del Servizio non emergerebbe alcun comportamento di rilevanza penale. L'insorgente ha dipoi fornito delle precisazioni con riferimento ad alcuni degli atti raccolti dal del SIC. Egli ha concluso la sua presa posizione sostenendo che *“la maggior parte degli atti [...] sono stati allestiti dal SIC prima dell'emissione della decisione [...] impugnata”*; *“io non ero al corrente degli atti riportati nel verbale, ciò che conferma il mio agire naturale di persona che non ha niente a che vedere con l'estremismo”*. Ha altresì puntualizzato *“il sottoscritto nei suoi oltre 20 anni di residenza in Svizzera si è molto impegnato a favore dell'integrazione della sua comunità [...] del dialogo interculturale ed interreligioso”* e che *“non ci sono affermazioni secondo le quali il sottoscritto sarebbe coinvolto in attività terroristica, di sostegno al terrorismo o simpatizzante con i movimenti islamici radicali”*. Inoltre ha affermato che *“dagli atti non emergono affermazioni che potrebbero costituire un danno alla sicurezza interna o esterna del Paese”*; *“prove o elementi che confermano che il sottoscritto finanzierebbe il terrorismo”* e ricordato come *“il SIC non afferma da nessuna parte che io appartenga a correnti d'estremismo islamico oppure che io sia coinvolto in attività terroristiche”*. Da ultimo, ha posto l'accento sul fatto che *“come si può notare [...] sono molteplici le attività e gli anni in cui il sottoscritto ha collaborato con la SEM [...] pertanto la SEM contraddice sé stessa con l'adozione della decisione impugnata”*.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37 LTAF). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) ed il rifiuto di concedere l'autorizzazione federale alla naturalizzazione ordinaria, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare definitivamente il presente ricorso (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF e 83 lett. b della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA).

In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha adito questo Tribunale tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta al suo esame da parte del TAF.

**2.**

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'inadeguatezza. Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

**3.**

Giusta l'art. 50 cpv. 2 della Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, le domande presentate prima dell'entrata in vigore di tale testo normativo sono trattate secondo le disposizioni della Legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (di seguito: vLCit)

fino alla decisione relativa alla domanda. Atteso che nel caso in narrativa la domanda di naturalizzazione ordinaria risale al 19 febbraio 2015, la presente procedura ricorsuale è retta dal diritto anteriore (cfr. sentenza del TAF F-349/2016 del 10 maggio 2019 [parzialmente pubblicata come DTAF 2019 VII/5] consid. 4).

#### **4.**

**4.1** Nel ricorso l'interessato si duole innanzitutto di una violazione formale, e meglio, di un'ingiustificata limitazione del suo diritto di accesso agli atti. A suo dire, il rifiuto di concedergli in compulsazione l'integralità dell'incarto configurerebbe una grave violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) nonché degli art. 26 e seg. PA, atteso che un siffatto diniego non lo avrebbe posto nelle condizioni di "*potersi adeguatamente difender[e] dalle accuse rivoltegli*" e di impugnare il provvedimento avverso in piena cognizione di causa.

**4.2** Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare.

**4.3** L'art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell'ordinamento processuale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso. Si tratta di quei documenti che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno nella misura in cui sono destinati all'uso proprio ed esclusivo dell'amministrazione, segnatamente richieste, bozze di decisione, annotazioni dei collaboratori e scambi di e-mail (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4, 125 II 473 consid. 4a, 113 la 286 consid. 2d, Sentenze del Tribunale federale 2C\_63/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 3.2.4, sentenza del TAF A-2675/2015 del 9 febbraio 2017 consid. 4; WALDMANN/OESCHGER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2<sup>a</sup> ed. 2016, 65 ad art. 26). La finalità di tale delimitazione è quella di evitare che sia reso pubblico ciò che è servito a formare l'opinione dell'amministrazione o di

un'autorità giudiziaria, a patto che i documenti in questione non siano serviti direttamente alla motivazione in causa, pur potendosi avverare utili per supportare un eventuale decisione ulteriore (cfr. BENOÎT BOVAY, *Procédure administrative*, 2<sup>e</sup> ed. 2015, pag. 289). La classificazione fisica degli atti quali "documentazione interna" o "confidenziale" non è decisiva per giudicare se essi soggiacciono o meno al diritto di accesso, essendo la valenza oggettiva per la definizione della fattispecie rilevante per il giudizio a dover essere oggetto di apprezzamento (cfr. DTF 115 V 297 consid. 2g; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).

**4.4** Visto il carattere costituzionale rivestito dalla garanzia procedurale, l'accesso agli atti che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 cpv. 1 può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto (cfr. art. 27 PA). L'esistenza di un motivo di diniego va in ogni caso valutata con il dovuto riserbo (cfr. WALDMANN/OESCHGER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), *Praxiskommentar VwVG*, 2<sup>a</sup> ed. 2016, n. 17 ad art. 27). Una limitazione al diritto di consultazione è segnatamente giustificata allorquando la messa a disposizione degli atti pregiudichi la sicurezza interna o esterna della Confederazione a causa della divulgazione dei metodi di lavoro e delle fonti di informazione della polizia e dei servizi segreti (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.3 e seg.; sentenza del TAF C-1118/2006 del 2 luglio 2010 consid. 4, WALDMANN/OESCHGER, op. cit., n. 20 ad art. 27). In una pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA). Questo principio trova applicazione sia per i documenti che non sono accessibili sia per i singoli elementi rimossi, per esempio mediante parziale anonimizzazione (cfr. DTAF 2012/19 consid. 4.3).

**4.5** La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce solo un surrogato imperfetto (cfr. DTF 137 I 195

consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).

**4.6** Nel caso de quo, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha classificato parte degli atti come interni sottraendoli al diritto di consultazione. Si tratta infatti esclusivamente di scambi di e-mail, di note interne e di bozze prive di carattere probatorio. Sotto tale punto di questione, l'agire della SEM non presta pertanto il fianco a critiche. Per quanto riguarda invece gli atti utilizzati come mezzi di prova, va rilevato che alla luce del fatto che una parte dell'incarto conteneva documentazione confidenziale emessa dal SIC, rispettivamente un riassunto dell'incarto allestito da detto servizio, la restrizione dell'accesso agli atti rispondeva effettivamente ad un interesse pubblico preminente ed era di principio giustificata. Certo, questo Tribunale, dopo aver a sua volta preso conoscenza del dossier allestito dal Servizio, constata come il contenuto essenziale del medesimo, così come comunicato all'insorgente dall'autorità di prima istanza risulti estremamente succinto e parziale, tanto da lasciare dubbi circa l'effettivo rispetto di quanto prescritto all'art. 28 PA. Resta il fatto che lo stesso TAF ha consultato l'incarto in parola versandone agli atti un compendio ben più dettagliato e puntuale, permettendo dipoi al qui insorgente di prendere posizione al riguardo nel corso della procedura ricorsuale. Alla luce di ciò e conto tenuto della piena cognizione di cui gode questa autorità ricorsuale, vi sarebbe così da chiedersi se un'eventuale violazione del diritto di essere sentito ingenerata dal mancato rispetto dei presupposti di cui all'art. 28 PA possa essere considerata sanata. Visto l'esito della procedura la questione può nondimeno essere lasciata aperta.

## **5.**

**5.1** Ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 Cost. ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone. Gli stranieri acquistano la cittadinanza svizzera mediante la naturalizzazione in un cantone e in un comune (dopo una procedura disciplinata dal diritto cantonale) e su riserva dell'autorizzazione federale rilasciata dall'autorità competente (art. 12 cpv. 1 e 2, art. 13 cpv. 1 e 15a cpv. 1 vLCit), ossia la SEM. I tre livelli di cui si compone la nazionalità svizzera sono indissolubilmente legati (cfr. sentenza del Tribunale federale 1D\_3/2016 del 27 aprile 2017 consid. 2; DTAF 2013/34 consid. 5). Sebbene i cantoni dispongano di una competenza primaria nell'ambito della procedura di

naturalizzazione ordinaria, la Confederazione ne stabilisce le prescrizioni minime (“*Mindestvorschriften*”) e concede l’autorizzazione federale (cfr. art. 38 cpv. 2 Cost.; DTAF 2013/34 consid. 5.1).

**5.2** Il rilascio dell’autorizzazione federale è la *conditio sine qua non* per la concessione della cittadinanza svizzera nell’ambito di una naturalizzazione ordinaria. Essa costituisce il presupposto necessario per l’ottenimento della cittadinanza cantonale e comunale (cfr. sentenza del TAF F-349/2016 consid. 5.2; in questo senso anche la DTF 138 I 305, consid. 1.4.3). Tale passaggio permette all’Autorità federale competente di verificare se le condizioni formali (in particolare la residenza ai sensi dell’art. 15 vLCit) e materiali (art. 14 vLCit) per la naturalizzazione, che sono anche requisiti di base per i Cantoni e i Comuni, siano soddisfatte (cfr. DTF 138 I 305 consid. 1.4.3; DTAF 2013/34 consid. 5.1; decisione del TAF C-2917/2012 del 6 luglio 2015, consid. 4.2).

**5.3** La procedura inerente l’autorizzazione federale è contraddistinta dalla grande libertà di apprezzamento di cui gode la SEM. Di principio, non esiste alcun diritto al rilascio della medesima anche laddove le condizioni legali risultino ossequiate (cfr. sentenze del TAF F-1704/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.2; F-2877/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.4.1; C-7590/2014 del 28 settembre 2015 consid. 4.3.1; CÉLINE GUTZWILLER, *Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse*, 2008, n. 539, 549 e 554 ; MINH SON NGUYEN, *Droit public des étrangers*, 2003, p. 716 ; DOMINIQUE FASEL, *La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois*, 1989, pag. 110 e 276, con relativi riferimenti). Ad oggi, si ritiene non di meno che detto principio possa essere stemperato, dal momento che alcuni autori riconoscono l’esistenza di un quasi-diritto alla naturalizzazione (cfr. sentenza del TAF F-349/2016 consid. 5.2 che rinvia a SOW/MAHON, in: Amarelle/ Nguyen [éd.], vol. V : *Loi sur la nationalité*, 2014, p. 49, ch. 2.1.2, n° 8). Una tendenza in tal senso può essere dedotta anche dalla formulazione della più recente versione del testo normativo e dalla dottrina che vi fa riferimento (cfr. art. 13 cpv. 3 LCit; FANNY DE WECK, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, *Kommentar zum Migrationsrecht*, 5<sup>a</sup> ed. 2019, n. 2 ad art. 13 LCit) ed è a sua volta sorretta dalla letteratura costituzionale (cfr. ACHERMANN/VON RÜTTE, in: Basler Kommentar, *Bundesverfassung*, 2015, n. 35 ad art. 38 Cost.). Resta il fatto che con la naturalizzazione lo Stato non risponde solo a un desiderio dello straniero, ma difende anche i propri interessi (cfr. sentenza del TAF F-5465/2020 del 10 maggio 2021 consid. 4.2 e rif. citati). In ogni caso, sebbene la SEM disponga di un ampio potere di apprezzamento sulla questione, le considerazioni che conducono al rifiuto dell’autorizzazione

federale si devono oggettive e sorrette da considerazioni giuridiche e fattuali chiare e non arbitrarie (cfr. sentenza del TAF F-5322/2017 del 20 dicembre 2019 consid. 8.2).

## **6.**

**6.1** Giusta l'art. 14 vLCit, prima del rilascio dell'autorizzazione l'autorità esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se si è integrato nella comunità svizzera (lett. a); si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (lett. b); si conforma all'ordine giuridico svizzero (lett. c); non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. d). La valutazione di idoneità svolta a livello federale verte innanzitutto sull'ordine giuridico e sulla sicurezza interna o esterna della Svizzera, Cantoni e i Comuni trovandosi in una posizione migliore per verificare i restanti presupposti (cfr. sentenza del TAF F-6597/2016 del 24 novembre 2017 consid. 3.3.2). La SEM può di principio fare riferimento anche a criteri diversi rispetto a quelli previsti all'art. 14 vLCit (cfr. DTAF 2019 VII/5 consid. 6.1.2; HARTMANN/MERZ, § 12 Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Uebersax und andere [Hrsg.], 2<sup>a</sup> ed. 2009, n. marg. 12.20).

**6.2** Solo lo straniero che è idoneo e degno di diventare svizzero può essere naturalizzato. La concessione della cittadinanza svizzera è una questione di qualità, non di quantità. Così, se con il suo comportamento, l'interessato compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera, la sua naturalizzazione risulta contraria agli interessi del Paese. Si tratta, in altri termini, di vagliare l'attitudine personale del richiedente all'ottenimento della cittadinanza (cfr. DTAF 2019 VII/5 consid. 6.1.1; Messaggio del Consiglio federale concernente la modificazione della legge sulla cittadinanza [uguaglianza dei diritti tra uomo e donna, cittadinanza dei coniugi qualora uno di essi sia cittadino di un altro Stato, adeguamento di altre disposizioni all'evoluzione del diritto] del 26 agosto 1987, FF 1987 III 245, 257). In altre parole, lo straniero deve attendersi che prima di essere naturalizzato saranno esaminate la sua personalità, (ma anche) quella dei membri della sua famiglia, la sua condotta morale e politica e le sue relazioni con la comunità (cfr. DTAF 2019 VII/5 consid. 6.2; DOMINIQUE FASEL, op. cit., pag. 101 e nota a pie di pagina n. 23).

## **7.**

**7.1** Il compito della Confederazione di vegliare sulla propria sicurezza interna ed esterna si fonda su una norma costituzionale non scritta (cfr. DTAF 2019 VII/5 consid. 6.3.1). Il concetto di sicurezza interna o esterna della Svizzera cui è fatto menzione all'art. 14 lett. d vLCit configura una

nozione giuridica indeterminata che si ritrova anche in altri ambiti del diritto pubblico (cfr. art. 67 cpv. 4 e 68 cpv. 1 LStrI; 53 lett. b LAsi; 63 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2). Siccome la sicurezza interna è contraddistinta, al giorno d'oggi, da un'importante componente internazionale, è sempre più difficile delimitarla dalla sicurezza esterna. In modo generale si può comunque partire dal presupposto che la prima tenda a garantire la coesistenza pacifica sul piano interno, mentre la seconda persegua lo stesso scopo sul piano internazionale. Indipendentemente da ciò, né la messa in pericolo della sicurezza interna, né la messa in pericolo della sicurezza esterna implicano necessariamente la commissione di un reato passibile di una pena detentiva, e ciò per il motivo che la loro salvaguardia ha una funzione preventiva, la quale consiste nella difesa dello Stato (cfr. DTAF 2019 VII/5 consid. 6.2; DTAF 2018 VI/5 consid. 3.3 e 3.6.2, nonché la sentenza del TAF F-5587/2018 [prevista per la pubblicazione come DTAF] del 12 gennaio 2021 consid. 9.2).

**7.2** La compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera si riferisce in particolare alle minacce alla supremazia del potere statale nella sfera militare e politica. Ciò include segnatamente il terrorismo, l'estremismo violento, le attività vietate di servizio d'informazione, la criminalità organizzata e gli atti o i tentativi volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l'ordine statale (cfr. DTAF 2015/1 consid. 3.4; si veda anche il Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3429). La letteratura ha finanche osservato che il concetto di sicurezza interna ed esterna denota "*mehr als nur die polizeirechtlichen Aspekte der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung [...], er reicht bis zur Friedens- und Existenzgarantie der schweizerischen staatlichen Gemeinschaft [...]*", e che "*der Begriff der inneren Sicherheit verfügt sowohl über einen polizeirechtlichen als auch über einen staatspolitischen Aspekt mit primär prospektiver Wirkung*" (RAINER J. SCHWEIZER/MARKUS H.F. MOHLER, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [editori], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed., 2014, nn. 8 e 10 ad art. 57 Cost.).

**7.3** Secondo una posizione dottrinale più recente propria al diritto della cittadinanza, l'assenza di compromissione dei suddetti beni giuridici implica inoltre la condizione che il richiedente non debba avere alcuna attività suscettibile di destabilizzare la situazione politica o le relazioni della Svizzera con i paesi circostanti (cfr. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la

nationalité suisse, Acquisition, perte et perspectives, collection « Quid Juris », 2016, pag. 40). La giurisprudenza topica ha peraltro precisato come sia di primaria importanza che la persona che chiede la naturalizzazione accetti il monopolio dello Stato e che il suo comportamento indichi l'esistenza di quel minimo di disponibilità al dialogo necessario in una democrazia. Ciò implica che i candidati, il cui atteggiamento non esclude inequivocabilmente la violenza come mezzo di dibattito politico, possono essere esclusi dalla naturalizzazione (cfr. DTAF 2015/1 consid. 3.4 e rif. citati).

**7.4** È su questi presupposti che la SEM comunica l'esistenza di una domanda di naturalizzazione al SIC e che ne raccoglie il preavviso (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. d e 22 della vecchia ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione secondo il tenore in vigore fino al 31 agosto 2017 [O-SIC, RU 2009 6939] in combinato disposto con l'allegato 1 n. 4.2.1 e l'allegato 3 n. 8.2.1; dal 1° settembre 2017, cfr. 4.2.1 e allegato 3, cpv. 8.2.1; a far data dal 1° settembre 2017 si veda l'articolo 32 dell'ordinanza del 16 agosto 2017 sul servizio informazioni [OAI, RS 121.1] in combinato disposto con l'allegato 3, n. 9.2 e 9.2.1; cfr. anche DTAF 2019 VII/5 consid. 6.2; 2015/1 consid. 4.4; 2013/34 consid. 6.1). Tale Servizio interviene quale centro di competenza per le questioni di intelligence e le operazioni preventive relative alla sicurezza ed è tenuto a fornire informazioni pertinenti sulle minacce alla sicurezza che potrebbero ostacolare la naturalizzazione (cfr. DTAF 2015/1, consid. 4.4; art. 8 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [OOrg-DDPS, RS 172.214.1]). Non è disutile segnalare che la cooperazione con il SIC non influisce sulla competenza decisionale dell'Autorità amministrativa, né fa sì che detto Servizio acquisisca qualità di parte nella procedura di naturalizzazione (cfr. DTAF 2013/34 consid. 6.1e rif. citati). Il parere del SIC, che fa parte delle fonti di informazioni su cui la SEM può basarsi per la determinazione dei fatti giuridicamente rilevanti, non è peraltro vincolante, di modo che, la SEM deve in ogni caso procedere ad una propria valutazione delle contestazioni mosse (cfr. DTAF 2019 VII/5 consid. 6.2). Ciò non di meno, trattandosi di un'opinione specialistica, l'autorità vi si scosta solo se sono recensibili validi motivi ("*triftige Gründe*") per farlo (cfr. DTAF 2018 VI/5 consid. 3.10; 2015/1 consid. 4.4; sentenza del TAF C-3769/2011 del 6 ottobre 2014 consid. 4.6 e 4.7).

## **8.**

**8.1** Anche nel contesto della procedura che tende al rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione ordinaria si applica il

principio inquisitorio (cfr. DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la propria decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del TAF A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHKE/KUHN, *Öffentliches Verfahrensrecht*, 2<sup>a</sup> ed. 2015, n. marg 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, *Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren*, 2008, n. 34). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

**8.2** L'istruzione d'ufficio ("*Amtsermittlung*") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo e corretto dei fatti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3; 2015/1 consid. 4.2 e rif. citati). Nelle procedure di naturalizzazione, l'onere della prova circa l'adempimento dei presupposti legali per il rilascio dell'autorizzazione incombe al richiedente. Così, se l'autorità, in esito ad una procedura probatoria eseguita correttamente, ha ragionevoli dubbi sull'esistenza di una delle condizioni dell'art. 14 vLCit, deve decidere come se detto presupposto legale non sia ossequiato (cfr. DTAF 2015/1 consid. 4.3; sentenze del TAF C-2917/2012 del 6 luglio 2015 consid. 5.3 e C-563/2011 del 10 settembre 2014 consid. 4.2).

**8.3** Il principio inquisitorio non dispensa inoltre le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione non sia in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se la parte rifiuta di dare il proprio contributo al chiarimento della fattispecie per ciò che ci si può ragionevolmente attendere da essa,

l'autorità può tenerne conto a suo sfavore nell'apprezzamento delle prove e, in determinate circostanze, può esimersi dall'indagare ulteriormente (cfr. per maggiori sviluppi DTF 130 II 482 consid. 3.2; DTAF 2015/1 consid. 4.2 e seg.; sentenza del Tribunale federale 2A.669/2005 del 10 maggio 2006 consid. 3.5.2; anche KIENER/RÜTSCHKE/KUHN, op. cit., n. marg. 710 e seg.).

## 9.

**9.1** Come già doviziosamente enucleato, nel caso in narrativa l'autorità inferiore, fondandosi sul preavviso negativo del SIC e previa compulsazione della documentazione raccolta da detto servizio, ha ritenuto che l'interessato *“costituisca una compromissione duratura della sicurezza interna o esterna della Svizzera”*. Secondo la SEM, l'insorgente *“intratterrebbe legami con islamisti radicali”* e *“con persone sospettate di partecipare ad attività legate al terrorismo”*. Inoltre, egli *“avrebbe mantenuto contatti con giovani in fase di radicalizzazione, che sarebbero in seguito divenuti combattenti della Jihad islamica”*. Nel caso de quo tali circostanze *“costituirebbero un rischio accresciuto per la sicurezza interna o esterna della Svizzera”* a fronte del *“ruolo di guida spirituale”* rivestito dall'interessato e del *“rapporto di fiducia e devozione con i fedeli”* da esso derivante. L'autorità di prima istanza non ha ignorato l'impegno del ricorrente a favore del dialogo interreligioso. Nondimeno, ha contestato a quest'ultimo di svolgere le proprie mansioni in detto contesto *“con lo scopo finale di intrattenere delle relazioni, in Svizzera ed all'estero, con persone in corso di radicalizzazione, già radicalizzate, o che sono divenute combattenti della Jihad islamica”*. Si tratterebbe, in buona sostanza, di *“un doppio ruolo”* attraverso il quale l'odierno insorgente *“agirebbe per non destare sospetti da parte delle autorità”*. Così, egli si sarebbe contraddetto in merito al fatto di essere stato o meno a conoscenza delle attività jihadiste di una persona incontrata casualmente in occasione di un pellegrinaggio in Arabia Saudita. Sarebbe del resto poco credibile ch'egli non fosse a conoscenza dei propositi estremisti tenuti da alcuni frequentatori della Moschea a causa della sua assenza per malattia. Pur essendo stato posto di fronte alle dichiarazioni contraddittorie e poco verosimili da lui rilasciate nell'ambito degli accertamenti svolti dal SIC, il ricorrente non avrebbe *“sollevato contestazioni valide”*, limitandosi ad avanzare la tesi secondo la quale il suo precario stato di salute ed i suoi progressi biografici avrebbero influito sulla sua sensibilità in occasione degli interrogatori. Ancora, l'autorità inferiore rimprovera a A.\_\_\_\_\_ di aver sostenuto di non conoscere i sovvenzionatori della Moschea e, più generalmente, di non possedere informazioni sul finanziamento della stessa, cosa ulteriormente inverosimile visto il ruolo di rilievo da lui ricoperto. Sarebbe peraltro sospetto che il richiedente non abbia dato seguito alla richiesta di fornire la

documentazione finanziaria inerente violando il suo dovere di collaborazione.

**9.2** Volendo riassumere nuovamente anche la posizione del ricorrente, v'è da constatare come questi, in buona sostanza, respinga ogni addebito quanto a sue pretese connessioni con attività terroristiche di stampo islamico. A suo dire, la tesi della SEM non sarebbe suffragata da alcun elemento concreto a suo sostegno. Infatti, per giungere alle conclusioni di cui sopra l'autorità inferiore si sarebbe fondata unicamente ed acriticamente sul rapporto allestito dal SIC senza considerare altre prove. D'altro canto, le stesse affermazioni addotte da detto Servizio si esaurirebbero in mere supposizioni prive di riscontri. In primo luogo, l'impegno del ricorrente contro il terrorismo ed a favore della tolleranza religiosa non sarebbe certamente riconducibile ad un "doppio ruolo" come sostenuto dalla SEM. Altrettanto, anche laddove fosse provato che frequentatori della Moschea e membri della B.\_\_\_\_\_ si siano radicalizzati, nel caso *de quo* non sarebbero in ogni caso stati forniti elementi che permettano di determinare l'esistenza di un legame tra l'insorgente ed il terrorismo islamico. Peraltro, la pretesa assenza di collaborazione nell'ambito delle indagini esperite dal SIC discenderebbe da una pura valutazione soggettiva del Servizio medesimo. Le restanti argomentazioni dell'autorità inferiore sarebbero dipoi unicamente asserzioni di contorno, parzialmente contraddittorie ed inconsistenti. Dando per fondato e scontato il rapporto del SIC, l'autorità di prima istanza si sarebbe limitata a ritenere ingiustificata ogni argomentazione contraria proposta dall'insorgente. Inoltre, non si comprenderebbe in che modo la SEM possa essere giunta alla conclusione che il ruolo di Imam e di mediatore culturale fosse finalizzato a non destare sospetti. La radicalizzazione del giovane incontrato casualmente in Arabia Saudita costituirebbe peraltro fatto notorio, di modo che non vi sarebbe modo di dedurre alcuna contraddittorietà nelle allegazioni di A.\_\_\_\_\_. I motivi per i quali quest'ultimo avrebbe dovuto essere forzatamente a conoscenza dei propositi a sfondo jihadista tenutisi presso il luogo di culto non sarebbero noti. Gli apprezzamenti quo alla situazione ambientale e psicologica in occasione degli interrogatori risulterebbero peraltro del tutto soggettivi e le argomentazioni inerenti il finanziamento della Moschea pretestuose. Così, la conclusione della SEM sarebbe manifestamente errata, in quanto "*non sarebbe affatto comprovato da sospetti concreti e reali che il ricorrente comprometta la sicurezza interna ed esterna della Svizzera*".

**10.**

**10.1** In proposito, questo Tribunale rileva come per sostanziare l'esistenza di un rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera ai sensi dell'art. 14 lett. d vLCit, l'autorità di prima istanza abbia mosso gravi addebiti al richiedente, contestandogli connessioni, quantomeno indirette, con ambienti radicali e legati al terrorismo islamico. Onde giungere a tale conclusione la SEM ha fatto ampio riferimento al preavviso emesso dal SIC. Come detto, in tale presa di posizione, il suddetto Servizio ha effettivamente raccomandato di rifiutare l'autorizzazione alla naturalizzazione del ricorrente, segnalando che alcuni membri della B. \_\_\_\_\_ e avventori della Moschea di (...) si sarebbero radicalizzati ed avrebbero abbracciato la causa jihadista. Il SIC ha fortemente criticato l'attitudine di A. \_\_\_\_\_ nel corso degli accertamenti svolti a titolo preventivo constatando come non fosse stato possibile delineare un quadro chiaro relativamente ad un suo coinvolgimento personale negli ambienti islamisti a quel tempo attivi presso il luogo di culto. Ha concluso il proprio preavviso ponendo l'accento sull'impossibilità ad invalidare i sospetti esistenti. Ora, dal dossier dell'intelligence si evince effettivamente che nell'ambito della sua funzione di guida spirituale il ricorrente abbia intrattenuto un qualche tipo di contatto con alcuni fedeli le cui posizioni possono senz'altro essere definite sensibili, comprese due persone che si sarebbero poi recate nei teatri bellici mediorientali. Va nondimeno rilevato che il ricorrente, che non ha mai negato di aver incontrato dette persone, ha anche contestualizzato tali evenienze facendo riferimento al fatto che si sarebbe prodigato per veicolare in loro una visione più moderata dell'Islam, giungendo sino a segnalare uno dei casi alle autorità preposte. Così, la lettura proposta dall'autorità inferiore, laddove si limita a rimproverare a quest'ultimo di intrattenere legami con islamisti radicali e con persone sospettate di partecipare ad attività terroristiche, deducendone una compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera, risulta parziale e si scosta dal tenore reale dei fatti. In effetti, non è stato chiarito quali fossero le finalità ed il contesto oggettivo degli incontri in parola. Ciò a maggior ragione dal momento che l'autorità intimata non poteva respingere la tesi dell'insorgente secondo la quale il fatto di confrontarsi anche con tali persone farebbe parte della sua funzione di Imam, limitandosi ad avanzare dei dubbi circa un suo non meglio sostanziato "doppio ruolo", che però non trova rispondenza da un punto di vista fattuale.

**10.2** A ben vedere, tale argomentazione, sulla base della quale l'autorità inferiore ha persino relativizzato l'attestato pregresso impegno del ricorrente a favore della comunità e del dialogo interreligioso, non risulta apparentemente sorretta, ad oggi, da alcun riscontro fattuale oggettivo.

Innanzitutto, dal fascicolo non si evincono segnalazioni in tal senso da parte dagli enti con cui il diretto interessato ha collaborato nel corso degli anni, i quali si sono semmai limitati a sottolineare, pur nel novero di alcune attestazioni di compiacenza, l'importanza del suo pluriennale contributo. Detta ipotesi non è peraltro stata espressamente avanzata nemmeno dal SIC, ma pare risultare una deduzione propria dell'autorità inferiore, che non ha però amministrato autonomamente alcuna prova al riguardo né ha referenziato elementi conseguenti nella documentazione prodotta dal diretto interessato. Su questi nitidi presupposti, ritenere che A.\_\_\_\_\_ abbia partecipato per anni a gruppi di lavoro intessendo rapporti con diverse autorità ed istituzioni, tra cui la CFM, il Servizio per la lotta al razzismo e lo stesso Servizio di analisi e prevenzione, al solo implicito scopo di fornirsi una copertura che gli permettesse *“di intrattenere delle relazioni, in Svizzera ed all'estero, con persone in corso di radicalizzazione, radicalizzate, o che sono divenute combattenti della Jihad islamica”* pare d'acchito una motivazione che rasenta la speculazione e che non può essere seguita da questa autorità ricorsuale.

**10.3** D'altro canto, nemmeno le conclusioni cui è giunta la SEM rispetto alla questione del finanziamento del luogo di culto paiono del tutto sostenibili alla luce delle modalità in cui è stata esperita la procedura istruttoria. Infatti, sebbene sia indubbio che risulti poco concepibile che A.\_\_\_\_\_, in considerazione del suo ruolo di rilievo, non disponga di informazioni dettagliate sul finanziamento della Moschea, non si può misconoscere come sia stata la stessa autorità inferiore a comunicare al patrocinatore del ricorrente, in contraddizione con quanto inizialmente preteso, di *“rinuncia[re] per il momento alla precedente richiesta [tesa alla trasmissione] dei giustificativi finanziari”*. In questo senso e anche volendo considerare che nella medesima occasione detta autorità ha invitato il ricorrente a indicare *“in maniera generale la provenienza dei fondi”*, domanda a cui quest'ultimo ha dato quantomeno parzialmente seguito nello scritto del 25 aprile 2018, la SEM non aveva titolo per rimproverare all'interessato una violazione dell'obbligo di collaborare deducendone conseguenze giuridiche. Il ricorrente poteva invero ragionevolmente attendersi di aver ottemperato all'ingiunzione nelle ultime modalità precisate dall'autorità inferiore (l'obbligo di collaborare delle parti va infatti di pari passo con un obbligo di informare al riguardo dell'autorità [*“Aufklärungspflicht”*]; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3<sup>a</sup> ed. 2013, n. marg. 466). Oltremodo, non risulta che la SEM abbia fatto capo a tutte le possibilità di ottenere ulteriori chiarimenti sulla questione, ad esempio richiedendo formalmente l'edizione di documenti agli organi dell'associazione o

reiterando la richiesta presso il ricorrente medesimo, dopo averne respinto le obiezioni (sulle opzioni di raccolta delle prove cfr. KIENER/RÜTSCHÉ/KUHN, op. cit., n. marg. 696 e seg.). Visto che l'accertamento dei fatti svolto d'ufficio rispetto a questi punti di questione non soddisfa i requisiti giurisprudenziali, la SEM non era peraltro in misura di dedurre alcunché dalle regole sulla ripartizione dell'onere della prova.

**10.4** Con questo, non si vuole affermare che l'idoneità del richiedente sia da considerarsi data. A ben vedere e pur tenendo in considerazione quanto precede, permangono infatti alcuni elementi che non sono certo privi di rilevanza per la valutazione circa l'esistenza di una possibile compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera. In primo luogo, non si può misconoscere che una delle persone che apparentemente orbitava attorno alla Moschea sia stata condannata per infrazione alla Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. Inoltre, è circostanza ammessa dal ricorrente medesimo che almeno due dei frequentatori della Moschea si siano recati nei teatri bellici mediorientali per unirsi a gruppi armati radicali (cfr. ricorso, pag. 9). Assume a sua volta rilievo il fatto che il SIC abbia rimproverato all'insorgente una scarsa collaborazione nel corso degli accertamenti svolti a titolo preventivo, tanto più che il ricorrente si è limitato a censurarne in modo generalizzato le modalità di azione senza contribuire a far luce in modo concludente sui motivi per i quali detto Servizio avrebbe dovuto accusarlo, a torto, di aver mantenuto un'attitudine elusiva. Con riferimento a ciò, si deve peraltro osservare che la procedura penale da lui avviata contro ignoti funzionari non è sfociata in nulla di concreto e ciò finanche egli abbia a più riprese sostenuto che gli accertamenti esperiti in tale sede avrebbero avuto "*certamente un influsso*" sul presente procedimento.

**10.5** Stando così le cose, questo Tribunale, nonostante le misure istruttorie intraprese, non dispone di sufficienti elementi per dirimere risolutivamente la questione dell'idoneità alla naturalizzazione dell'interessato. Da una parte, come detto, le constatazioni che hanno condotto l'autorità inferiore a ritenere data una compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera sono solo parzialmente sorrette da riscontri oggettivi agli atti. L'amministrazione delle prove svolta risulta carente e gli oneri di istruzione derivanti dal principio inquisitorio sono stati in parte disattesi. La SEM, nonostante abbia fatto uso di tali argomenti per giustificare il diniego dell'autorizzazione federale, non ha versato all'inserto alcun mezzo di prova atto a corroborare la propria tesi circa il preteso "*doppio ruolo*" del ricorrente, né tantomeno ha determinato se ed in che modo quest'ultimo

fosse direttamente implicato con persone dedite ad attività repressibili. Più generalmente, non si è espressa in modo compiuto circa una sua condivisione di idee incompatibili con i beni giuridici contemplati all'art. 14 lett. d vLCit o ha indicato che il suo atteggiamento precluda *ipso facto* una naturalizzazione. Resta nondimeno da rilevare che, come testé enucleato, permangono una serie di elementi avvalorati da un substrato fattuale effettivo (cfr. *supra* consid. 10.4) che pur non permettendo, ad essi soli, di giustificare un diniego dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione, necessitano di chiarimenti complementari.

## 11.

Stante l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore. Nonostante il disposto dia preminenza alle decisioni di natura riformatoria, va constatato come nell'ambito di una procedura ricorsuale si tratti piuttosto di esaminare la fattispecie così come è stata stabilita dall'autorità inferiore e, se del caso, di confermarla o di completarla, senza che vi sia la necessità di ricostruire in integralmente quanto determinante per la decisione (cfr. DTAF 2019 I/9 consid. 2.3). Così, un rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri elementi fattuali devono essere constatati e la procedura di amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa. In una simile evenienza si intende salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi, ciò che sarebbe escluso se il TAF dovesse statuire (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.156 consid. 3bb con rinvii). Anche se il Tribunale è competente per procedere a ulteriori atti istruttori volti ad acclarare ulteriormente la fattispecie, è inoltre preferibile che sia l'autorità inferiore, più prossima alla materia, a pronunciarsi sulla causa. Il rinvio è peraltro indispensabile allorché appare che la fattispecie determinante sia stata manifestamente constatata in maniera inesatta o incompleta e che conseguentemente, si configuri una grave violazione dell'art. 49 lett. b PA. In simili casi, una decisione di natura riformatoria di principio non entra più in linea di conto (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2<sup>a</sup> ed. 2013, n.marg. 2.191, n.marg 3.197 segg.).

**11.1** Su queste premesse, nel caso in narrativa gli atti di causa sono da rinviare all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione.

**11.2** Qualora la SEM intenda confermare i motivi che hanno condotto al diniego dell'autorizzazione federale, essa è richiesta ad avvalorare le proprie argomentazioni sulla base di riscontri oggettivi e di considerazioni giuridiche e fattuali chiare, non speculative e non arbitrarie. A questo proposito, l'autorità avrà premura di accertare il tenore, il contesto e le finalità dei contatti intrattenuti dal ricorrente con le persone sospettate di essersi votate ad attività repressibili. Particolare attenzione andrà, se del caso, posta su coloro che hanno interessato la giustizia, l'eventuale frequentazione della Moschea da parte di questi o il cui sostegno alla causa jihadista è da ritenersi assodato. Nel limite della confidenzialità richiesta, essa ne indicherà le generalità o quantomeno elementi che permettano di ricondurre gli addebiti a delle evenienze concrete. Deluciderà dipoi in modo dettagliato la questione del finanziamento della Moschea dopo aver fatto ragionevole uso di tutte le possibilità a sua disposizione per raccogliere le prove, rispettivamente contesterà al ricorrente una violazione dell'obbligo di collaborare dopo averne comminato puntualmente le conseguenze dell'inosservanza. Laddove le considerazioni al soggetto del ricorrente permarranno inconcludenti, la SEM potrà mantenere la sua posizione quanto all'attitudine dell'interessato nel corso degli accertamenti preventivi svolti, ma salvo nuove evidenze, non dedurre da tale singolo aspetto l'assenza di idoneità alla naturalizzazione. In esito alle ulteriori misure istruttorie e previa nuova consultazione dell'incarto del SIC, la SEM prenderà infine posizione sull'entità della compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera in concreto, restando beninteso libera di far capo ad argomentazioni diverse che si iscrivano nei canoni dei principi illustrati nei considerandi della presente sentenza.

## **12.**

Visto l'esito della procedura, il Tribunale può esimersi dall'esaminare le ulteriori censure e le richieste di assunzione prove, per quanto le stesse non siano già state evase in sede di istruzione.

## **13.**

**13.1** Nel corso della presente procedura ricorsuale, l'insorgente ha presentato alcune richieste in relazione all'anonimizzazione ed alla pubblicità della sentenza. In primo luogo, egli propone che la stessa sia effettuata in modo da non rendere possibile risalire all'identità del ricorrente, cosa che implicherebbe la necessità di anonimizzare, oltre alle sue generalità, anche ogni riferimento al suo ruolo di Imam presso la Moschea di (...) nonché alla B.\_\_\_\_\_. Parimenti egli pretende di essere preventivamente informato in merito prima della pubblicazione della sentenza, di modo che possa esprimersi al riguardo. Chiede inoltre che

solo la versione anonimizzata sia messa a disposizione dei giornalisti accreditati e che non venga emesso alcun comunicato stampa.

**13.2** Il principio fondamentale della pubblicità della giustizia ancorato all'art. 30 cpv. 3 Cost. tende a assicurare il controllo democratico dell'amministrazione della giustizia da parte della popolazione. Esso garantisce d'un lato il corretto trattamento delle parti coinvolte in un procedimento giudiziario e dall'altro permette all'opinione pubblica ed ai media di accedere all'amministrazione in maniera trasparente, ricevendo informazioni sull'attività degli organi giudiziari, sulla loro composizione e sull'attività giurisprudenziale. Nel caso di procedure non pubbliche, esso è concretizzato dalla pubblicazione delle decisioni emesse in procedura scritta. Di principio, solo ragioni di alta sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o interessi privati preponderanti giustificano eccezioni. In tal caso, una ponderazione tra gli interessi pubblici alla trasparenza della giurisprudenza e gli interessi privati alla segretezza ed alla protezione della sfera privata è necessaria (cfr. DTF 133 I 106 consid. 8).

**13.3** Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LTAF, il Tribunale amministrativo federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Stante gli art. 29 cpv. 2 LTAF, 4 cpv. 2 e 8 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l'informazione [RS 173.320.4; RegInf], il TAF pubblica le proprie decisioni in forma anonimizzata. La Conferenza dei presidenti definisce i dettagli dell'anonimizzazione, comprese le competenze e la procedura (cfr. art. 8 cpv. 3 RegInf). La pubblicazione in forma anonimizzata tende ad impedire, nel limite del possibile, di risalire all'identità della persona interessata (cfr. sentenza del TF 2E\_2/2013 del 30 ottobre 2014 consid. 3.2.1, con riferimenti). Nondimeno, la garanzia assoluta che l'interessato non sia identificabile non può essere data (cfr. DTF 133 I 106 consid. 8.3), atteso in particolare che l'anonimizzazione di una decisione non deve essere tale da rendere la medesima illeggibile o incomprensibile e che non si può escludere che le persone che conoscono i dettagli del caso siano in grado di identificare chi è coinvolto (cfr. sentenza del TF 2C\_799/2017 del 18 settembre 2018 consid. 7.2). Inoltre, nel caso di persone note all'opinione pubblica, vi è un interesse legittimo all'informazione sulla persona, sulla sua reputazione e sul suo modo di agire (cfr. DTF 137 I 16 consid. 2).

**13.4** Nel caso in narrativa, il TAF ritiene giudizioso anonimizzare, oltre alle generalità del ricorrente e ad alcuni aspetti biografici, anche i riferimenti alla B. \_\_\_\_\_ ed al luogo in cui si trova la Moschea. Poiché renderebbe di impossibile lettura buona parte delle considerazioni giuridiche esposte

nei considerandi, non è invece concepibile omettere di menzionare il ruolo di Imam di quest'ultimo. Del resto, visto che il ricorrente medesimo ha espresso nei media delle opinioni sulla questione che sono in parte inerenti agli argomenti proposti in sede ricorsuale (cfr. ad esempio lo scritto del ricorrente del 29 novembre 2019, allegato AZ2), la garanzia assoluta dell'anonimato non può essere perseguita mediante un'ancor maggiore anonimizzazione, atteso che occorrerebbe rimuovere intere sezioni della sentenza rendendola indecifrabile. Peraltro, l'insorgente è persona nota alla comunità, di modo che, non si può misconoscere un certo interesse pubblico all'ottenimento di informazioni che lo riguardano. La richiesta di accresciuta anonimizzazione è pertanto parzialmente accolta nei termini di cui sopra.

**13.5** Per quanto concerne le ulteriori richieste presentate dall'insorgente, occorre rilevare quanto segue. In primo luogo, non sussiste alcun diritto al che la parte possa esprimersi preventivamente in merito al tenore dell'anonimizzazione, effettuata d'ufficio dal TAF, tanto più che il ricorrente ha già avuto modo di elencare le proprie esigenze al soggetto in corso di procedura. Detta domanda risulta inammissibile. Per il resto, si fa presente che il TAF, a sua discrezione e conto tenuto della ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore, non prevede di emettere alcun comunicato stampa ed intende trasmettere ai giornalisti unicamente una versione anonimizzata della sentenza.

#### **14.**

**14.1** Stante l'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali.

**14.2** Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili a carico della SEM è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 3'000.– (disborsi e indennità supplementare in

rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 14 settembre 2018 è annullata e gli atti di causa le sono rinviati affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.

**2.**

La richiesta di anonimizzazione accresciuta è parzialmente accolta.

**3.**

La domanda tesa a potersi esprimere preventivamente in merito al tenore dell'anonimizzazione è inammissibile.

**4.**

Non viene emesso un comunicato stampa. Ai giornalisti viene trasmessa la versione anonimizzata della sentenza.

**5.**

Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è restituito l'anticipo di CHF 1'000.–.

**6.**

Al ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili cifrata in CHF 3'000.–, a carico della SEM.

**7.**

Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata; allegato: formulario indirizzo per il pagamento);
- alla SEM (restituzione dell'incarto [...]);

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli